




Il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 14, che prevede all'ultimo periodo del primo comma l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto n. 77 del 2021 agli interventi del PNC cofinanziati dal PNRR;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che dispone che al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO** l'art. 1 comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 recante “modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR” che prevede in particolare che “*Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati*”



nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO, inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021 che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

VISTO il comma 6 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021 il quale prevede che “*Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021 il quale dispone che “*Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa*



collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTO il comma 7-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021 il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che in attuazione all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio.

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che stabilisce che gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati relativi ai Servizi digitali e cittadinanza digitale, ai Servizi digitali e competenze digitali, alle Tecnologie satellitari ed economia spaziale, alla Transizione 4.0, ai Piani urbani integrati, all'Ecobonus e Sismabonus 110%, sono individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato nel PNRR e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTO, inoltre, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ed in particolare:



- l'art. 21 recante la disciplina relativa ai Piani urbani integrati di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e il decreto direttoriale del Ministero dell'interno del 6 dicembre 2021, in attuazione del comma 9 del citato articolo;
- gli articoli 28 e 28-bis recanti rispettivamente la disciplina del Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la disciplina della Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito del programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
- l'art. 29 recante la disciplina del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito del programma «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere anche per i programmi e gli interventi cofinanziati all'individuazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario, secondo le indicazioni delle Amministrazioni titolari del finanziamento;

RITENUTO, altresì, di dover modificare l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, disponendo che gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo, fermo restando l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi all'anno 2022 entro il quarto trimestre del medesimo anno;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 per i programmi e gli interventi del PNC cofinanziati dal *Piano nazionale di ripresa e resilienza* è utilizzato il sistema REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

ACQUISITE le indicazioni delle Amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi cofinanziati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;



DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, nonché di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati "Servizi digitali e cittadinanza digitale", "Servizi digitali e competenze digitali", "Tecnologie satellitari ed economia spaziale", "Transizione 4.0", "Piani urbani integrati" e "Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici" ai sensi dell'articolo 3, nonché le relative modalità di monitoraggio.
2. Le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi e i soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della relativa attivazione e realizzazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali.
3. Le Amministrazioni titolari applicano le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi stabilite per il PNRR.

Articolo 3

(Obiettivi iniziali, intermedi e finali)

1. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati sono individuati nelle schede di cui all'allegato 1 e appositamente definiti in relazione al relativo cronoprogramma finanziario di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e in coerenza al relativo cronoprogramma procedurale previsto nel PNRR. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, alla complementarità con il PNRR, ai soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.



2. L'allegato di cui al comma 1, con le schede suddivise per Amministrazione titolare, costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

(Monitoraggio)

1. Le Amministrazioni centrali titolari sono individuate nelle schede di cui all'allegato 1.
2. Le Amministrazioni titolari nominano per ogni programma di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il referente del programma, responsabile dell'attivazione dei programmi o degli interventi, individuato anche nell'ambito dell'Unità di missione PNRR della propria Amministrazione, che rappresenta l'Amministrazione titolare nelle relazioni con gli altri Ministeri e in ogni altra sede istituzionale competente all'attuazione del Piano o di parti di esso.
3. Per il monitoraggio di ciascun programma cofinanziato è utilizzato il sistema REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e si applica la disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021.

Articolo 5

(Modalità di erogazione delle risorse)

4. Le risorse del PNC relative ai programmi e interventi cofinanziati vengono erogate dalle Amministrazioni titolari degli interventi a valere sulle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio.

Articolo 6

(Comunicazione trimestrale)

1. In relazione alle comunicazioni trimestrali, si applica l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
2. La prima comunicazione è trasmessa entro il 10 ottobre 2022.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo.



2. Resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti dell'anno 2022 da realizzare entro e non oltre il quarto trimestre del medesimo anno.

Roma,

IL MINISTRO

